



FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

**Ai lavoratori
del settore ABI**

LORO SEDI

**Comunicato sull'incontro in ABI del 13 dicembre 2005 per la firma
dell'articolato definitivo del CCNL 12 febbraio 2005**

E' stato firmato oggi l'articolato definitivo del CCNL 12 febbraio 2005, che ha recepito nel testo originario del CCNL 11 luglio 1999 tutti gli articoli modificati nell'Accordo di rinnovo, ed ha inoltre recepito alcune norme di legge intervenute nel frattempo. Sono state inoltre depennate alcune norme transitorie non più attuali.

Questa fase negoziale, come già successo nelle ultime tornate contrattuali, prevede solo sistemazioni di norme precedenti, ma non può introdurre nuove e deve essere "a costo zero" quindi senza ulteriori aggravii o risparmi per le banche.

Il testo coordinato verrà messo in evidenza sul nostro sito Internet www.fabi.it quanto prima; inoltre si provvederà alla stampa, come già specificato nella nostra comunicazione del 29 novembre, per una distribuzione in categoria ai nostri iscritti.

Le modifiche intervenute sono state confrontate e negoziate fra ABI e OO.SS. su due tavoli, separati ma sostanzialmente contestuali. Le osservazioni e richieste poste dalla nostra Organizzazione sono state quasi per intero recepite dall'Associazione datoriale.

E' rimasta ancora in sospenso la questione dell'applicazione della normativa del Dlgs. 10 settembre 2003, n. 276 (cd legge Biagi) sull'orario di lavoro per le lavoratrici / lavoratori a tempo parziale, perché l'apposita commissione, prevista dall'Accordo di Rinnovo, non è pervenuta a soluzioni condivise.

È stato firmato contestualmente un accordo che specifica che nelle aziende dove le parti aziendali decidano di prorogare la valenza dei criteri di erogazione del premio aziendale, gli indicatori a suo tempo negoziati dovranno essere opportunamente rettificati a seguito delle modifiche introdotte dai nuovi criteri internazionali di bilancio (IAS).

Vi illustriamo brevemente le novità sostanziali intervenute sul testo (i numeri degli articoli citati sono quelli del nuovo CCNL):

Art. 9: Cessa la fase di sperimentazione per la conciliazione, mentre resta sperimentale la disciplina sull'arbitrato. Cessa del tutto anche la limitazione territoriale a suo tempo fatta (Lazio e Lombardia). Le parti hanno voluto potenziare l'istituto della conciliazione che potrà essere fatta su tutto il territorio nazionale: la sede degli incontri però verrà decisa di volta in volta a seconda dei casi, preferibilmente nelle sedi ABI di Roma e Milano, che hanno già una struttura ad hoc. Ovviamente resta possibile la scelta di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Art. 23: Nella parte relativa alla contrattazione aziendale viene eliminato il riferimento alle RSU: di conseguenza è stata nuovamente ripresa la ex nota transitoria del CCNL 1990 che attribuisce la titolarità dei CIA alle RSA o a rappresentanze ad hoc qualora una delle sigle firmatarie abbia solo iscritti in azienda, ma non una RSA costituita.

Art. 25 del CCNL 11.7.99: Contratti di lavoro a tempo determinato, e contratti di fornitura di lavoro temporaneo. E' stato abrogato l'articolo in questione, poiché sono intervenuti a disciplinare la materia il Dlgs 276/2003 ed il successivo Accordo Interconfederale. Stante la fase ancora sperimentale per il nostro settore, la Commissione bilaterale ha deciso di non introdurre ulteriori norme nel CCNL.

Per quanto riguarda invece i contratti di fornitura di lavoro temporaneo, era già prevista nel testo dell'Accordo di Rinnovo la possibilità di ricorrere al Contratto di somministrazione di lavoro sia a tempo indeterminato che determinato. E' stato comunque inserito un paragrafo che prevede che ai lavoratori assunti con questa tipologia verranno comunque assicurati i diritti sindacali, compreso quello di assemblea, e nei CIA verranno concordati i criteri di assegnazione del premio aziendale.

Art 44: è stato specificato che nell'incontro con le OOSS aziendali, previsto qualora l'azienda intenda introdurre sistemi incentivanti, la procedura dovrà essere conforme ai criteri inseriti nel Protocollo 16 giugno 2004, che prevede che "la procedura dovrà svolgersi tra le Parti aziendali nella prospettiva di ricercare soluzioni condivise".

Art. 53 e 54: Agevolazioni e provvidenze per motivi di studio: è stato riformulato il testo dei due articoli, per adeguarlo al recente DM 22 ottobre 2004, n. 270, che ha modificato l'ordinamento universitario. Poiché i corsi di laurea sono stati sdoppiati fra la laurea "di base", con durata triennale e quella specialistica (master, tradotta dal Ministero in "magistrale") di durata biennale, è stato convenuto di dividere sia le giornate di permesso che i premi fra le due tipologie.

E' rimasta la norma che i permessi aggiuntivi alla legge 300/70 spettano solo per i corsi di laurea riconducibili ad una delle discipline che davano diritto al riconoscimento di anzianità convenzionale nei CCNL Assicredito 19 dicembre 1994 e Acri 22 giugno 1995. E' stato anche chiarito che tali permessi sono aggiuntivi alla possibilità di richiedere l'aspettativa fino ad un anno per motivi di studio prevista dall'art. 49, che vale anche per le restanti discipline di laurea. L'ABI si è impegnata a predisporre una circolare esplicative indirizzata alle aziende del settore, per evitare interpretazioni errate su tale materia.

Per quanto riguarda le borse di studio ai figli dei lavoratori, il diritto matura se vengono acquisiti 40 crediti formativi, sui 60 medi previsti per anno di corso di laurea. Questo criterio è più o meno equivalente a quella precedente che concedeva la borsa con il superamento di tutti gli esami previsti dal corso di laurea meno due.

Infine è stata inserita una norma transitoria che prevede che per gli iscritti ai corsi universitari con il precedente ordinamento (quindi su 4 anni di corso di laurea) vengono mantenute le regole del CCNL del 1999.

Roma, 13 dicembre 2005

LA SEGRETERIA NAZIONALE